



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD

II SEZIONE CIVILE

Il Giudice

considerato che la causa è stata chiamata per la decisione *ex art. 281 sexies c.p.c.*;

visto l'art. 127 *ter c.p.c.* e ritenuto che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che le modalità di svolgimento dell'udienza in "forma scritta" disposte dal giudice risultano in realtà pienamente conformi alla celebrazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 *sexies c.p.c.*, che *"certamente non è tra quelle che richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti"* (di recente, Cass. civ., sez. III, 19/12/2022, n. 37137 secondo cui *"l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia, invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del cs, giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili; di conseguenza, nel periodo di emergenza pandemica, nella vigenza del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 art. 83, comma 7, lettera h, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 *sexies c.p.c.* in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte"*);

considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata modalità di trattazione dell'udienza;

viste le note prodotte dalle parti;

*pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 *sexies c.p.c.* e dell'art. 127 *ter c.p.c.**



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD

II SEZIONE CIVILE

Il giudice, dott. Luca Stanziola, pronunzia la seguente

S E N T E N Z A

ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. in combinato disposto con l'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 2465/2025 r.g.a.c.

TRA

Parte_1 (c.f.: *P.IVA_1*), in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.to in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla Via Andrea Carbone n. 21, presso lo studio dell'Avv. VISIONE DOMENICO (c.f.: *C.F._1*) dal quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione

- PARTE OPPONENTE

E

Controparte_1 (c.f.: *P.IVA_2*), in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.to in Caserta, via F. Fuga n. 1 presso lo studio dell'Avv. D'ANGELO GIANFRANCO (c.f.: *C.F._2*) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti,

- PARTE OPPOSTA

OGGETTO: Appalto.

CONCLUSIONI: come da note conclusive depositate dalle parti nel fascicolo

telematico.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Deve essere in via preliminare rimarcato - come peraltro già evidenziato nel verbale di udienza che precede - che la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132, secondo comma, c.p.c. (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002; Cass., sez. I, 13 marzo 2009, n. 6205; Cass., sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409; Cass., sez. I, 9 gennaio 2004, n. 118), stante la materiale superfluità di tali indicazioni, risultando esse già dal verbale di udienza che precede, ed in linea con le esigenze di semplificazione ed accelerazione dei giudizi che il legislatore, con la norma in esame, ha inteso perseguire.

Si rammenta inoltre che la presenta sentenza è redatta a norma art. 132, n. 4, c.p.c., così come novellato dall'art. 45 c. 17 l. n. 69/2009, senza quindi la parte relativa lo svolgimento del processo.

Ciò premesso, l'opposizione è fondata per le ragioni che seguono.

Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (cfr. gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., *ratione temporis* applicabili alla luce di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, della l. 18 giugno 2009, n. 69, secondo cui “*Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge*”), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue

Con atto di citazione notificato il 17.03.2025 Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 168/2025 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 27/01/2025, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 829.577,00 per la causale di cui al ricorso, oltre interessi al tasso di legge ex D.lgs. 231/02 come da

domanda e sino al soddisfo, nonché le spese del procedimento monitorio, credito fondato su una serie di contratti di subappalto intercorsi tra le parti da cui sono scaturite le fatture azionate in via monitoria.

Parte opponente ha in particolare proposto i seguenti motivi di opposizione: (1) eccezione di clausola compromissoria e conseguente incompetenza del Tribunale adito in via monitoria; (2) mancata esecuzione delle prestazioni contrattuali relative ai contratti di subappalto in questione; (3) inadempimento di CP_1 agli obblighi contrattuali assunti.

L'opponente ha quindi concluso come segue: *“a) In via preliminare, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Napoli Nord, in favore del Collegio Arbitrale, per effetto della clausola compromissoria contenuta nell'art. 16 di ogni contratto di subappalto prodotto dalla Società opposta, con la conseguente declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e con l'emanazione di ogni provvedimento conseguenziale e di legge; b) Ancora, gradatamente, e sempre con espressa salvezza di gravame, per tutte le motivazioni espresse nei motivi di opposizione innanzi articolati: revocare, dichiarare nullo e, in ogni caso, annullare l'opposto decreto ingiuntivo, riconoscendo e dichiarando, altresì, l'assoluta infondatezza della domanda della CP_1 di cui al decreto ingiuntivo opposto, con tutte le conseguenze di legge; c) Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.*

Si è costituita in giudizio Controparte_1 eccependo la nullità, per indeterminatezza, della clausola arbitrale di cui all'art. 16 dei contratti in questione e contestando, nel merito, gli avversi assunti, concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, di cui pure è stata chiesta la concessione della provvisoria esecuzione.

Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 23.9.2025 sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. e all'esito della prima udienza del 01/12/2025, fallito il tentativo

di conciliazione, la causa veniva riservata.

Con ordinanza del 12/12/2025 la stessa veniva rinviata all'odierna udienza per discussione ex art. 281 *sexies* c.p.c. e viene decisa con la presente sentenza, udite le conclusioni delle parti.

Va detto, infatti, che se da un lato parte opponente con nota del 20.4.2026 ha insistito nella eccezione di incompetenza inizialmente spiegata, dall'altro lato l'opposta si è associata a tale eccezione con nota del 22.4.2026, concludendo affinché *“codesto Giudice voglia dichiarare la propria incompetenza, in virtù delle clausole arbitrali contenute nei contratti di subappalto agli atti, revocando il decreto ingiuntivo per difetto di competenza e rimettendo le parti dinanzi agli Arbitri”*, rendendo così incontrovertibile la competenza arbitrale nella fattispecie in discorso.

Date le concordi conclusioni delle parti circa l'operatività della clausola compromissoria rispetto alla pretesa azionata in sede monitoria, reputa il Tribunale che vada pronunciata la nullità del decreto opposto, emesso da giudice incompetente, per essere la cognizione in ordine alla pretesa azionata in sede monitoria devoluta agli arbitri secondo la clausola compromissoria di cui all'art. 16 del contratto *“inter partes”*.

In effetti, come pacificamente risulta tra le parti, in calce ad ogni fattura azionata in via monitoria è riportato il contratto di subappalto che regola i rapporti contrattuali tra le parti e nel quale si legge, all'art. 16 recante *“Clausola Compromissoria”*, quanto segue: *“Qualsiasi controversia inerente alla interpretazione od alla applicazione del presente contratto che non fosse pacificamente risolta tra le parti, sarà definita da un collegio di arbitri. Le parti potranno far decidere le controversie che importino un valore fino ad Euro 2.582 (duemilacinquecentoottantadue) da un unico arbitro, da nominarsi di comune accordo, e in difetto dal Presidente della C.C.I.A.A. della provincia di Caserta”*.

La clausola in questione risulta specificamente approvata per iscritto, come risulta dal cennato contratto.

E' noto che le parti possono decidere di deferire una controversia insorgenda (art. 808 c.p.c.) o già insorta (art. 807 c.p.c.) alla competenza arbitrale, ciò costituendo espressione della libera autonomia negoziale tra i privati.

Più nello specifico, secondo l'art. 808 c.p.c., mediante la Clausola Compromissoria le parti si sono dunque accordate per rimettere agli arbitri ogni eventuale controversia, non ancora insorta, relativa al contratto fra loro in essere. Requisito di validità della clausola compromissoria è la forma scritta che deve risultare dal contratto che le parti stipulano o in un atto separato e nel quale le stesse stabiliscono che le controversie nascenti siano decise da arbitri e naturalmente purché si tratti di controversie arbitrabili.

Dunque, risulta in maniera chiara ed inequivocabile che tra le parti fosse vigente una clausola arbitrale approvata specificamente nel contratto di subappalto sottoscritto tra appaltatore e subappaltatore.

Sul punto, deve ribadirsi che, per orientamento assolutamente pacifico della giurisprudenza di legittimità, l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti "*inaudita altera parte*"), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri (Cass., n. 5265/2011; Cass., S.U., n. 22433/2018; Cass., n. 25939/2021). In altri termini, l'esistenza della clausola compromissoria, se non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere il decreto ingiuntivo, impone però al giudice dell'opposizione investito dell'eccezione di arbitrato l'accoglimento, in rito, dell'opposizione con la declaratoria di nullità del decreto impugnato (Cass., n. 8166/1999;

Cass., n. 15579/2019).

La portata della clausola compromissoria contenuta nell'art. 16 del contratto *inter partes*, per la sua ampiezza, è tale da ricomprendere le questioni di esecuzione del contratto ed in specie di mancato pagamento, in favore dell'opposta, del corrispettivo per i lavori asseritamente eseguiti, oggetto di doglianza.

La stessa, infatti, fa espresso riferimento alle controversie insorte tra le parti in ordine non solo all'interpretazione ma anche “*applicazione del presente contratto che non fosse pacificamente risolta tra le parti*”.

Nella fattispecie, la Società “ *Controparte_1* ” lamenta il mancato pagamento in suo favore del corrispettivo per l'esecuzione di una parte dei lavori eseguiti in favore dell'opponente, somma quantificata nel ricorso monitorio ed oggetto di ingiunzione di pagamento in questa sede opposta.

E' evidente, dunque, che la latitudine delle espressioni utilizzate impone di ritenere che le parti abbiano inteso devolvere all'arbitrato rituale ogni controversia scaturente dal contratto o ad esso connessa.

Né coglie nel segno l'eccezione di nullità per indeterminatezza della clausola arbitrale in questione sollevata, inizialmente, da parte opposta e da intendersi rinunciata in corso di causa, per la mancanza di specifici criteri per la nomina degli arbitri, quantomeno in relazione alle controversie di valore superiore ad € 2.582,00, laddove si consideri che da un lato la clausola è sufficientemente precisa nel circoscrivere, secondo un criterio di competenza per valore, la cognizione del collegio arbitrale rispetto a quella dell'arbitro in composizione monocratica e, dall'altro lato, che l'art. 809 c.p.c. ha previsto una modalità sussidiaria di nomina degli arbitri proprio in relazione al caso in cui non vi abbiano provveduto le parti, in base alla regola suppletiva legale, che consente di superare la carente previsione pattizia, impedendo che ne sia dichiarata la nullità (cfr., di recente, Cass. civ.,

sez. II, 27/02/2025, n. 5198).

Più nello specifico, clausola compromissoria in oggetto prevede un meccanismo di nomina degli arbitri sufficientemente determinato, stabilendo un criterio oggettivo per la distinzione tra arbitrato monocratico e collegiale, basato sul valore economico della controversia, dovendo peraltro trovare applicazione, per quanto non previsto espressamente dalle parti, il meccanismo sussidiario di cui agli artt. 809 e 810 c.p.c. per la determinazione del Collegio Arbitrale.

Sarà sul punto sufficiente richiamare il tenore degli artt. 809 e 810 c.p.c., mediante i quali viene individuato il meccanismo con cui il collegio arbitrale va costituito nel caso in cui le parti abbiano tenuto un comportamento difforme da quello di cui all'art. 809 c.p.c., con la conseguenza che la clausola compromissoria - mancante nella indicazione del numero degli arbitri e delle modalità di designazione - non è nulla, ma subisce, nella persistenza del disaccordo delle parti sul modo di nomina, l'intervento suppletivo del Presidente del Tribunale.

La validità della clausola è dunque fatta salva, stante la contestuale previsione dell'intervento sostitutivo, che si appalesa funzionale a consentire la conservazione della volontà negoziale delle parti nel momento in cui hanno optato per la giustizia privata.

In linea con tale interpretazione delle disposizioni normative si poneva già la giurisprudenza di legittimità, secondo cui: *“La clausola compromissoria che prevede la nomina del terzo arbitro mediante accordo delle parti, non è affetta da nullità, ai sensi dell'art. 809 c.p.c., per mancata determinazione delle modalità di nomina di tale arbitro, tenuto conto che la nomina stessa non risulta di impossibile attuazione pratica, perché, in difetto di accordo, trova applicazione analogica l'art. 810 c.p.c., con conseguente possibilità per le parti di chiedere che essa venga effettuata dal presidente del tribunale”* (cfr. Cass. n. 5489/1982).

All'accertamento della fondatezza del motivo di opposizione in rito relativo all'eccezione di arbitrato seguono la declaratoria di incompetenza del giudice ordinario a conoscere la domanda giudiziale in questa sede proposta con il ricorso monitorio e la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo, con contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri (cfr. Cass. Civ., Sez. U., ord. n. 22433/2018).

Tale motivo di opposizione deve ritenersi assorbente rispetto ad ogni altra questione sollevata dalle parti.

Quanto al governo delle spese di lite, le stesse vanno poste a carico della parte opposta ex art. 91 c.p.c., la cui condotta processuale di adesione alla eccezione avversaria non si è comunque manifestata nella fase immediatamente susseguente alla notifica dell'atto di citazione ma solo dopo lo svolgimento della fase interinale ex art. 648 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014 in base al valore della controversia (sino ad euro 1.000.000,00) con esclusione della fase istruttoria (non espletata) e computate le altre fasi processuali nei valori minimi (alla luce della ridotta attività processuale profusa nel corso del giudizio, articolato in sole due udienze).

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1. in accoglimento dell'opposizione, **dichiara** la nullità del decreto ingiuntivo n. 168/2025 del 27/01/2025 in questa sede opposto, che per l'effetto **revoca**, per essere la cognizione in ordine alla pretesa azionata in sede monitoria devoluta alla cognizione arbitrale in forza dell'art. 16 del contratto di subappalto intercorso tra le parti;
2. **Condanna** Controparte_1 a rifondere in favore di Parte_1 le spese di lite del presente giudizio di opposizione che qui si liquidano in euro 870,00 per

esborsi ed euro 7.831,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi), CAP ed IVA se dovute come per legge.

Aversa, 24/04/2026

Il Giudice

(dott. Luca Stanziola)

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-*quater*, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.